

OGGETTO: Consenso alla Riserva Comunale di Caccia di Preore ai sensi della L.P. 09.12.1991 n. 24, art. 27 comma 5 per l'allestimento di n. 24 appostamenti di caccia su fondi di proprietà comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con nota di data 22/08/2014, pervenuta al protocollo comunale il 25/08/2014 prot. n. 2650, il Rettore della Riserva Comunale di Caccia di Preore Signor Bertolini Giobatta, richiedeva, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 09.12.1991 n. 24, il consenso da parte dell'Amministrazione Comunale di Preore, all'allestimento, per conto dei propri associati, su fondi di proprietà comunale di una serie di appostamenti fissi di caccia (n. 24), nel rispetto delle disposizioni di Legge e secondo modalità e tipologie costruttive contenute nella delibera della Giunta Provinciale n. 2844 del 23.10.2003.

Vista la contestuale denuncia presentata dallo stesso Rettore della Riserva Comunale di Caccia di Preore per l'allestimento degli appostamenti fissi per l'esercizio della caccia di selezione degli ungulati realizzati sulle pp. ff. 342, 344, 408/3, 444/1 e 445/2 in C.C. Preore; Precisato che alla richiesta di cui sopra è allegata una planimetria corografica con la localizzazione degli appostamenti fissi su terreni comunali in C.C. Preore;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23.10.2003 avente ad oggetto: "L.P. 09.12.1991, n. 24 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia – Criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi di caccia";

Considerato che ai sensi dell'art. 97, comma 1, lett. b) della L.P. 04.03.2008 n. 1, non sono subordinate a concessione o a preventiva denuncia di inizio attività gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione delle appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;

Dato atto che ai sensi dall'art. 27 della L.P. 09.12.1991, n. 24, per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni. L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno"

Accertato che i fondi di proprietà comunale sui quali vengono localizzati gli appostamenti di caccia per i quali viene richiesto il consenso di cui all'art. 27, comma 5 della L.P. 24/1991 sono gravati dal vincolo di uso civico e che pertanto il rilascio da parte dell'amministrazione comunale del consenso al loro approntamento comporta la sospensione di tale diritto sul sedime degli appostamenti medesimi.

Considerato che ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6 la sospensione del diritto di uso civico per una durata inferiore ad anni nove non è soggetta all'autorizzazione del servizio provinciale;

Verificato che l'attività posta in essere con gli appostamenti, per la loro natura oltre che per la tipologia degli appostamenti medesimi, non è in contrasto con il godimento del diritto di uso civico;

Tenuto presente che, se l'art. 15 della L.P. 6/2005 ribadisce il principio dell'onerosità della sospensione del vincolo di uso civico a suo tempo introdotto dall'art. 14 della L.P. n. 5/2002, l'art. 17 del D.P.P. 06.04.2006 n. 6/59Leg – Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 n. 6 (Nuova disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico) precisa che il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni concessi in uso o del patrimonio di uso civico in generale ovvero, in tutto o in parte, nell'offerta da parte dei concessionari di condizioni di favore nella fruizione dei beni e dei servizi agli utenti del diritto di uso civico.

Considerato che per la concessione dei fondi per l'allestimento di appostamenti di caccia non viene richiesto alcun corrispettivo monetario, in quanto la Riserva Comunale di Caccia di Preore si accolla l'onere della manutenzione ordinaria dei sentieri che portano agli appostamenti nonché della pulizia del bosco nelle immediate adiacenze degli appostamenti e la manutenzione straordinaria di alcuni sentieri da concordarsi annualmente con l'Amministrazione.

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 "Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 3 lettera e) del vigente Statuto comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Davide Ballardini), astenuti n. 0 su n. 13 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due consiglieri designati scrutatori;

DELIBERA

1. Di consentire, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della L.P. 09.12.1991, n. 24, alla Riserva comunale di Caccia di Preore l'allestimento di n. 24 appostamenti fissi di caccia conforme ai "Criteri generali per l'ammissione previa denuncia degli appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell'art. 27, comma 5 bis della L.P. 24/1991" stabiliti dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 2844 del 23.10.2003, così come individuati e localizzati nella planimetria corografica allegata alla richiesta del Rettore della Riserva Comunale di Caccia di Preore dd. 22.08.2014 pervenuta al prot. n. 2650 in data 25.08.2014.
2. Di concedere l'utilizzazione del terreno comunale con natura di terra di uso civico necessario allo scopo di cui al precedente punto 1) ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6, dando atto che la stessa non è soggetta ad autorizzazione provinciale in quanto di durata inferiore ad anni nove.
3. Di approvare lo schema di concessione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che sarà sottoscritta dal Sindaco in rappresentanza del Comune.
4. Di stabilire che il consenso di cui al punto 1) e la concessione di cui al punto 2) avranno validità per il periodo dal 07.10.2014 fino a tutto il 31.12.2022 e potranno essere revocati per intervenute ragioni di interesse pubblico o a seguito di realizzazione od utilizzazione dell'appostamento da parte del singolo cacciatore con modalità non conformi alla normativa in vigore.
5. Di dare atto che nessun corrispettivo monetario viene posto a carico della Riserva Comunale di Caccia di Preore in quanto la stessa si accolla l'onere della manutenzione ordinaria dei sentieri che portano agli appostamenti, nonché della pulizia del bosco nelle immediate adiacenze degli appostamenti.
6. Di prescrivere, per la concessione in uso di che trattasi, i seguenti obblighi e condizioni:
 - eventuali tagli di alberi di qualsiasi specie o dimensione, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Forestale;
 - l'Amministrazione comunale viene sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo degli appostamenti;
 - la concessione in uso dei terreni potrà venire revocata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o a seguito di realizzazione od utilizzazione dell'appostamento in modo non conforme alla normativa in vigore.
7. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).